

CONVENZIONE DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE CON LA DR. SSA LODDO STEFANIA PER ATTIVITA' DI BIOLOGO CON ESPERIENZA SPECIFICA DI CITOLETTURA NELL'AMBITO DEGLI SCREENING ONCOLOGICI

TRA

l'Azienda per la Tutela della Salute di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sassari, Via Costa, 57, (P.IVA 00935650903 - C.F. 92005870909) nella persona del Direttore Generale dell'ATS Dr. Fulvio Moirano e quivi rappresentata per delega di cui alle deliberazioni Ats nn. 11 del 18.01.2017 e 22 del 06.02.2017 dal Direttore dell'Area Sociosanitaria di Sanluri Dr. Antonio Onnis nato a San Gavino Monreale il 25.10.1952

E

Il Dr.ssa Loddo Stefania, di seguito denominato professionista, nata a Cagliari il 09/03/1969 e residente in via Allende, 106, Selargius, Codice Fiscale (LDD SFN 69C49 B 354 E).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È conferito incarico libero professionale per lo svolgimento di attività professionale di biologo, da svolgersi in base alle indicazioni operative del Referente Screening Oncologici della Assl Sanluri e dell'Anatomopatologo del P.O. N.S. Bonaria di San Gavino M.le, alla Dr.ssa Loddo Stefania, in possesso dei requisiti di legge relativi all'esercizio della professione di Biologo ed iscritta all'Ordine Professionale con il n. AA050989 dal 06.07.2001.

Tali attività consisteranno specificamente nello svolgimento di attività di screening su campioni cervico-vaginali e determinazioni immunoistochimiche e refertazione dei predetti campioni, da svolgersi presso il Laboratorio di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale, nell'ambito del progetto "Screening del carcinoma della cervice uterina", previsto dal Piano Sanitario Regionale 2010-2012.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Articolo 2

Il professionista dovrà programmare lo svolgimento dell'incarico professionale di cui al presente atto garantendo un volume di prestazioni coerente con le esigenze assistenziali riconducibili al progetto in atto presso la Assl di Sanluri afferente gli screening oncologici concordando con i Referenti del progetto in parola il volume di prestazioni da svolgersi.

Articolo 3

Per l'espletamento dell'incarico professionale di cui al presente contratto è corrisposto al Professionista il corrispettivo complessivo al lordo di oneri e ritenute di legge pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00).

Il compenso di cui sopra sarà liquidato, in ratei mensili pari a 1/6, a favore del Professionista su presentazione di regolare fattura elettronica e previa relazione del Referente della Assl Sanluri del attestante il regolare espletamento della prestazione professionale di cui al presente accordo.

L'Azienda provvederà al pagamento entro il termine del giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il professionista si impegna ad emettere fattura con modalità elettronica al momento dell'entrata in vigore anche per gli enti del SSN dell'obbligo di pagamento previa emissione di fattura elettronica.

Articolo 4

L'incarico decorrente dalla data di sottoscrizione del presente atto avrà una durata di 06 (sei) mesi naturali e consecutivi con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Il recesso anticipato da parte del professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso.

Articolo 5

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, o di conflitto di interessi anche meramente potenziale ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990 che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

Articolo 6

Il professionista, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Ats/ Assl di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 7

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 8

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, compresi gli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti in ordine alla conclusione di collaborazioni esterne.

Articolo 9

Il professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza infortuni a copertura rischi sulla propria persona.

Articolo 10

Il professionista incaricato si impegna ad osservare per tutta la durata del presente incarico il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al D.P.R. 62 del 16 aprile 2013 di cui una copia viene consegnata al professionista all'atto di sottoscrizione della presente convenzione.

La non osservanza delle norme di cui al D.P.R. 62/2013 comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione di incarico libero professionale da comunicarsi per iscritto al professionista incaricato

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 4 pagine e di n.10 articoli.

Sanluri, li _____

Il Direttore Assl Sanluri
Dr. Antonio Onnis

Il Professionista
Dr.ssa Loddo Stefania